



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO  
DI TRASPORTO MARITTIMO IN CONTINUITÀ TERRITORIALE CON L’ISOLA DELL’ASINARA:  
LINEA PORTO TORRES – ISOLA DELL’ASINARA (CALA REALE) E V.V..**

**(CIG: 8146706A75)**

**(IDENTIFICATIVO WEB: 85420).**

**CHIARIMENTI**

**CHIARIMENTO N. 1**

**QUESITO:** Fra i documenti di gara riportati nel sito internet indicato al punto 1.3 della Sezione 1 del Bando di gara non risulta presente il fondamentale All. 3 “C2 – Schema di offerta economica”, come indicato nel Disciplinare di gara, e richiamato anche nello schema del contratto alla pag. 10 come All. D “Offerta economica C2”. Si tratta di una lacuna che rende evidentemente impossibile la partecipazione alla gara, dato che il punto 22.1 del Disciplinare di gara impone che l’offerta economica sia redatta secondo l’Allegato 3 C2 e che lo stesso schema del contratto prevede che detta offerta sia ad esso allegata.

**RISPOSTA:** Si rileva che, per mero errore nel caricamento, l’All. 3 “C2 – Schema di offerta economica”, non risulta presente tra gli allegati pubblicati nel sito istituzionale, si provvederà, pertanto, tempestivamente alla sua pubblicazione.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che la procedura in argomento è una procedura informatizzata pubblicata sul Portale SardegnaCAT, sul quale è presente tutta la documentazione di gara. Si ricorda che per accedere al portale è necessaria la relativa abilitazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Si evidenzia, altresì, che tutte le informazioni per la predisposizione dell'offerta economica sono contenute nel disciplinare di gara, e che il predetto allegato costituisce un mero schema, potendo, comunque, il partecipante alla gara formulare l'offerta economica secondo le indicazioni prescritte nel medesimo disciplinare.

## **CHIARIMENTO N. 2**

**QUESITO:** Nella premessa dello schema del contratto di servizio è richiamata la Deliberazione n. 22/03.2019 (del 14.3.2019, e non invece, come erroneamente riportato, del 13.3), con la quale l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha, fra l'altro, approvato le "Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare". L'art. 9 di detto schema contrattuale, rubricato "corrispettivo", prevede che all'aggiudicatario sia dovuto un corrispettivo da calcolarsi "secondo quanto previsto nella Misura 8 dell'Allegato A della Del. ART 22/2019". La Misura 8 dell'Allegato A alla citata Deliberazione dell'ART prevede che "Ai fini della determinazione del corrispettivo a base d'asta a copertura delle compensazioni per per gli OSP, l'EA predispone un piano economico finanziario, denominato PEF dell'EA, articolato per tutti gli anni di durata dell'affidamento, secondo gli schemi 1-4 di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1, sulla base di ipotesi di ripartizione delle varie tipologie di rischio tra l'EA e l'IN, di cui alla successiva Misura 9 e tenuto conto del processo dinamico di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza". Il PEF della stazione appaltante dovrebbe essere finalizzato "a stimare un corrispettivo congruo da porre a base d'asta, tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario per l'intera durata dell'affidamento, e il confronto con le offerte presentate dai partecipanti alla gara" fermo restando che il valore della compensazione risultante dall'applicazione del PEF dovrà tener conto dei costi e dei ricavi inerenti a un'impresa tipo, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati. Purtroppo, del PEF che avrebbe dovuto elaborare la Regione non si è trovata traccia negli atti di gara ma, soprattutto, non sono state fornite indicazioni di sorta su come detto Piano Economico Finanziario debba essere elaborato dai concorrenti alla gara, così che manca un elemento essenziale per l'elaborazione dell'offerta economica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

**RISPOSTA:** Il comma 1 dell'art. 9 dello schema contrattuale recita testualmente "*Alla Società è dovuto un corrispettivo per l'assunzione degli obblighi di Servizio calcolato secondo quanto previsto dalla Misura 8 dell'Allegato A della Delib. ART 22/2019.*" La Stazione appaltante/EA ha calcolato il corrispettivo/importo a base d'asta per l'assunzione degli obblighi secondo quanto previsto dalla citata Misura 8, tenendo conto dei principi, dei criteri e delle le modalità in essa previsti anche secondo gli schemi in essa richiamati, che tuttavia rimangono nella disponibilità riservata dell'EA (cioè non disponibili ai concorrenti, nemmeno nell'ipotesi di concessione).

Nello specifico, la stazione appaltante si è attenuta all'applicazione di quanto previsto dal punto 8 della misura 8, che dispone che i principi e gli strumenti di cui ai punti precedenti si applicano a tutti i servizi affidati mediante la forma della concessione, lasciando nell'ambito della discrezionalità amministrativa la possibilità di estenderli anche all'appalto.

In tal senso, poiché l'affidamento in argomento è in forma di appalto, la Stazione appaltante non è obbligata a mettere a disposizione ulteriore documentazione, anche alla luce del fatto che per tale servizio non è previsto un meccanismo di revisione del PEF e quindi non è richiesto obbligatoriamente la presentazione di un PEF iniziale in sede di offerta economica. A tal proposito, se il concorrente dovesse ritenerlo opportuno e/o conveniente per se stesso, nulla toglie che nella propria discrezionalità possa provvedere alla predisposizione di un PEF a supporto della sostenibilità dell'offerta presentata (avvalendosi degli schemi PEF allegati alla Delibera), e tal in caso esso andrebbe inserito esclusivamente e separatamente nella busta dell'offerta economica e al solo fine di una valutazione della congruità della propria offerta. Inoltre, si precisa che, nella premessa dello schema contrattuale, è richiamata correttamente la deliberazione in esame che è stata adottata il 13.03.2019 ed infatti si riporta testualmente "*la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 22/2019 del 13.3.2019, con la delibera, recante "Conclusione del procedimento..."*", etc..

**Il Direttore del Servizio**

Michela Farina

F.to digitalmente